



Prof. n°89/2020/SR-ER

Parma, 06.12.2020

Al Direttore
degli II.PP. di Parma

e, p.c.: Al Provveditore Regionale
dell'Amm.ne Pen.ria di Bologna

Generale
Ai Segretari Nazionale
Prov.le

Oggetto: II.PP. Parma – normativa esenzione turni notturni.

Egregio Direttore,

nel ringraziarLa per averci ricordato, con la sua nota di riscontro prot. nr. 50092/Segr./mrb, quanto previsto dalla vigente normativa pattizia nazionale, regionale e locale in merito a quanto in oggetto, siamo a chiederLe di sostanziare in maniera esplicita cosa comporti, concretamente, l'impegno ad operare *"nel pieno rispetto delle disposizioni appena citate nei confronti del personale interessato"*, considerato che recentemente sarebbe stata rigettata un'ulteriore istanza di un dipendente ultracinquantenne, volta ad ottenere, indipendentemente dal servizio svolto, l'esonero dall'espletamento dei servizi notturni, salvo i casi in cui il resto del personale, del medesimo ruolo, raggiunga il tetto mensile previsto per i turni notturni, a livello locale.

Ci spiace, altresì, segnalarLe come la versione del comma 1 dell'art. 15 del PIR, citata nella suddetta nota di riscontro, non corrisponda a quella riportata nell'accordo firmato in ambito regionale, la quale prevede esclusivamente che: *"fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3 lett. c) e 10, comma 11, dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri riferiti all'impiego nei posti di servizio non compresi all'art. 42 DPR 15 febbraio 1999 n. 82 del personale con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio"*; mentre il successivo comma 2 prevede, effettivamente, che: *"le parti concordano che, per facilitare gli accordi decentrati, il principio da salvaguardarsi sia quello che per i turni notturni che riguardano i predetti posti di servizio (ossia i posti di servizio non compresi all'art. 42 DPR 15 febbraio 1999 n. 82, in cui poter utilizzare il personale con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio) sarà impiegato prioritariamente il personale con età anagrafica inferiore ai 50 anni e con anzianità di servizio inferiore a 30 anni o coloro i quali, pur avendo superato tali requisiti, non hanno fatto richiesta di esenzione"*. Ciò che, invece, la S.V. ha omesso di citare è l'ulteriore comma, il numero 3, che chiarisce definitivamente che: *"fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tale personale (ossia quello con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio) verrà impiegato solo dopo che il restante personale è prossimo a superare il tetto previsto dall'Accordo Quadro o, se inferiore, quanto previsto a livello locale"*.

Ritenendo il suddetto articolato assai chiaro e non soggetto a discutibili interpretazioni di parte, si chiede di volerne garantire la pedissequa attuazione, rivalutando le istanze del personale non accolte in base ad un'errata attuazione dell'art. 15 del PIR.

In attesa di urgente riscontro, si porgono Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Gianluca GILIBERTI